

Ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF)

del 5 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoverso 3 e 47 capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione¹ (LOGA);

in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Sezione 1: Funzioni, obiettivi e principi

Art. 1 Funzioni e obiettivi della Cancelleria federale

¹ La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Governo e svolge la funzione di cerniera tra il Governo, l'Amministrazione, l'Assemblea federale e il pubblico.

² Essa si adopera presso il Consiglio federale e i dipartimenti affinché la prassi decisionale del Governo sia coerente e improntata a lungo termine e affinché il principio della collegialità sia rispettato.

Art. 2 Compiti della Cancelleria federale

¹ Nella sua qualità di stato maggiore, la Cancelleria federale adempie in particolare i compiti definiti negli articoli 30 e 32 a 34 LOGA.

² Essa adempie inoltre i compiti d'esecuzione che le assegnano in particolare la legislazione sui diritti politici, la legislazione sulla pubblicazione delle raccolte delle leggi e del Foglio federale e la legge sui rapporti fra i Consigli.

Art. 3 Principi operativi della Cancelleria federale

Oltre ai principi generali dell'attività e direzione amministrativa (art. 11 e 12 OLOGA), la Cancelleria federale rispetta segnatamente le linee direttrici seguenti:

- a. garantisce parità di trattamento ai i destinatari delle sue attività;

RS 172.210.10

¹ **RS 172.010**

² **RS 172.010.1; RU 1999 1258**

- b. provvede affinché le sue attività rispondano ai bisogni dei destinatari, siano eseguite tempestivamente e presentino un livello costante di qualità;
- c. provvede affinché le soluzioni siano amministrativamente semplici e le procedure concise.

Sezione 2: Campi centrali di attività

Art. 4

I compiti della Cancelleria federale secondo l'articolo 2 si estendono ai campi centrali seguenti:

- a. Sostegno del Consiglio federale e del presidente della Confederazione, organizzazione delle sedute del Consiglio federale:

La Cancelleria federale sostiene il Consiglio federale e il presidente della Confederazione nella loro attività governativa e organizza le sedute del Consiglio federale in modo che le decisioni siano preparate in condizioni ottimali.

- b. Strategia, pianificazione e supervisione:

In collaborazione con i dipartimenti, la Cancelleria federale prepara i documenti che permettono una politica di governo previdente e coerente e ne sorveglia la realizzazione. Assicura la formazione in materia di condotta strategica.

- c. Comunicazione e pianificazione dell'informazione, informazione interna ed esterna:

La Cancelleria federale garantisce una politica d'informazione e di comunicazione a lungo termine e coordinata a livello governativo e provvede affinché le informazioni sulle decisioni del Consiglio federale siano comunicate il più rapidamente possibile.

- d. Garanzia dei diritti politici:

La Cancelleria federale provvede affinché i diritti popolari possano essere esercitati conformemente alla Costituzione e alla legge e tutte le votazioni e elezioni federali si svolgano correttamente.

- e. Prestazioni dei servizi linguistici:

1. La Cancelleria federale provvede affinché i testi destinati alla pubblicazione e gli altri documenti importanti concordino per quanto concerne il contenuto e la forma nelle diverse lingue ufficiali e siano comprensibili per il cittadino. Provvede affinché la parità di trattamento delle lingue sia garantita.
2. La Cancelleria federale allestisce la versione italiana dei testi ufficiali dell'Assemblea federale e dell'Amministrazione federale.

f. Pubblicazioni:

Dopo che le decisioni corrispondenti sono state adottate, la Cancelleria federale pubblica il più rapidamente possibile i testi giuridici, gli altri documenti da pubblicare in virtù della legislazione federale sulle pubblicazioni ufficiali, nonché la giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione; contribuisce ad assicurare la qualità richiesta in materia di tecnica di pubblicazione e di tecnica legislativa .

Sezione 3: Compiti e competenze particolari

Art. 5 Pubblicazione della giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

La Cancelleria federale pubblica:

- a. le decisioni passate in giudicato e altre comunicazioni di importanza fondamentale e d'interesse generale che emanano dal Consiglio federale, dall'Amministrazione federale e dalle autorità giudiziarie federali;
- b. estratti di sentenze e decisioni degli organi della Corte europea dei diritti dell'uomo, che concernono la Svizzera.

Art. 6 Pubblicazione di elenchi

¹ La Cancelleria federale pubblica l'Annuario federale e altri elenchi per facilitare la comunicazione fra i collaboratori dell'Amministrazione federale.

² Può rendere accessibili, per mezzo della procedura di richiamo, segnatamente per la pubblicazione elettronica di elenchi, dati personali come:

- a. il cognome e il nome;
- b. la funzione;
- c. il titolo e l'appellativo ufficiale;
- d. la lingua ufficiale utilizzata;
- e. i numeri di telefono, di fax e del cercapersone;
- f. gli indirizzi postale ed elettronico;
- g. i protocolli di comunicazione utilizzati e parti di informazioni codificate.

³ Su proposta dell'interessato, e fatto salvo il diritto di modifica o revoca di costui, può rendere accessibili per mezzo della procedura di richiamo altri dati personali legati direttamente alla funzione. L'interessato deve essere reso attento ai rischi della procedura di richiamo.

⁴ Le persone esterne all'Amministrazione hanno accesso, per mezzo della procedura di richiamo, soltanto ai dati personali dei collaboratori dell'Amministrazione che fungono da interlocutori per i terzi.

⁵ La Cancelleria federale può delegare questi compiti ad altre unità amministrative.

Art. 7 Legalizzazioni

Nell'ambito delle legalizzazioni la Cancelleria federale è competente per le operazioni seguenti:

- a. autenticazione della firma apposta in calce a un documento da unità amministrative dell'Amministrazione federale, comprese le ambasciate e i consolati svizzeri, dalle missioni diplomatiche e dai consolati esteri in Svizzera, dalle cancellerie di Stato cantonali e da organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico nell'interesse dell'intero Paese;
- b. apposizione della postilla conformemente all'articolo 2 della Convenzione internazionale dell'Aia del 5 ottobre 1961³ che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri e del decreto federale del 27 aprile 1972⁴ che approva detta Convenzione.

Art. 8 Accreditoamento dei giornalisti di Palazzo federale

La Cancelleria federale è competente per l'accreditoamento dei giornalisti di Palazzo federale.

**Sezione 4:
Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale subordinate alla Cancelleria federale****Art. 9** Servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale

¹ Il Servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale (CCF) è direttamente subordinato al cancelliere della Confederazione. Esercita in modo tecnicamente autonomo il mandato di controllo che gli è affidato.

² Il CCF analizza l'attività amministrativa e la direzione amministrativa basandosi sui principi fissati negli articoli 11 e 12 OLOGA. Il mandato di controllo del CCF si estende a tutte le unità amministrative subordinate alla sorveglianza del Consiglio federale.

³ Per le inchieste del CCF valgono i principi seguenti, sempreché non sia disposto altrimenti nei singoli mandati conferiti dal Consiglio federale:

- a. le unità amministrative sono svincolate dal segreto d'ufficio verso il CCF e verso gli esperti cui esso fa capo;
- b. nelle sue inchieste, il CCF tratta direttamente con le unità amministrative;
- c. il CCF informa immediatamente il dipartimento preposto nel caso in cui emerga un sospetto di violazioni del diritto che richieda un'inchiesta penale o disciplinare;
- d. prima della procedura di consultazione degli uffici, il CCF sottopone per parere alle unità amministrative oggetto dell'inchiesta il suo progetto di rap-

³ RS 0.172.030.4

⁴ RS 172.030.4

porto; i pareri non considerati nel rapporto finale vanno allegati al rapporto medesimo;

- e. il CCF propone al Consiglio federale un programma annuale d'inchieste coordinato con i programmi di altri organi di controllo.

⁴ La Cancelleria federale presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto vertente in particolare su:

- a. le inchieste del CCF secondo il programma annuale;
- b. la pianificazione e i risultati del controllo dei compiti federali;
- c. gli altri mandati del CCF;
- d. l'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio federale nel campo d'attività del CCF.

⁵ Le modalità della procedura e del rapporto sono disciplinate dal regolamento della Cancelleria federale.

Art. 10 Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amministrazione federale

¹ I Compiti della Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amministrazione federale (BCPAF) sono retti dalle pertinenti disposizioni del diritto federale, segnatamente dal regolamento della Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amministrazione federale del 23 giugno 1969⁵.

² Il capo della BCPAF dirige il Servizio di coordinazione delle biblioteche e dei centri di documentazione dell'Amministrazione federale. I compiti di questo servizio sono retti dalle istruzioni del 30 maggio 1994⁶ concernenti il coordinamento e la cooperazione delle biblioteche e dei servizi di documentazione dell'Amministrazione federale.

³ Inoltre, la BCPAF si occupa dello scambio internazionale di documenti ufficiali in applicazione della Convenzione del 15 marzo 1886⁷ per lo scambio internazionale degli atti ufficiali e di altre pubblicazioni.

⁵ RS 432.22

⁶ FF 1994 III 700

⁷ RS 0.434.1

Sezione 5: Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata aggregate alla Cancelleria federale

Art. 11

¹ L'Incaricato federale della protezione dei dati è aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

² La sua organizzazione e i suoi compiti sono retti dalla legislazione sulla protezione dei dati.

Sezione 6: Organizzazione delle unità amministrative, collaboratori personali

Art. 12 Organizzazione delle unità amministrative

Il cancelliere della Confederazione definisce nel regolamento della Cancelleria la struttura, i rapporti di subordinazione e i compiti delle unità amministrative della Cancelleria federale.

Art. 13 Collaboratori personali

Il Cancelliere della Confederazione può assumere collaboratori personali alle condizioni definite dall'ordinanza del 25 febbraio 1981⁸ relativa ai rapporti d'impiego dei collaboratori personali dei capi di dipartimento.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 30 giugno 1993⁹ sull'organizzazione e i compiti della Cancelleria federale;
- b. l'ordinanza del 19 giugno 1995¹⁰ concernente il Servizio di controllo amministrativo.

Art. 15 Disposizione transitoria

I Servizi del Parlamento sono aggregati amministrativamente alla Cancelleria federale fino all'entrata in vigore della nuova Costituzione federale.

⁸ RS 172.221.104.2

⁹ RU 1993 2076, 1998 664 1492

¹⁰ RU 1995 3637

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1999.

5 maggio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchevin

1413